



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

Legge 113/1991 come modificata dalla legge n. 6/2000

**Avviso per la concessione del contributo triennale destinato
al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi
TRIENNIO 2024-2026**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014 n. 90 recante, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla Legge 11 Agosto n. 114, recante “Disposizioni urgenti per la semplificazione e la trasparenza degli adempimenti burocratici che stabilisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai finanziamenti pubblici sui siti istituzionali degli enti beneficiari”;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica” e successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla Legge 10 gennaio 2000, n. 6, la quale mira a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita “Legge 113/1991”);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della Legge 113/1991 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate prevedendo che “nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:

- a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
- b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
- c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
- d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
- e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
- f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società”, individuando per la realizzazione di tali obiettivi tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: “*contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge*”, “*finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi*”, “*promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati*”;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, della citata Legge 113/1991 prevede quale strumento di intervento per la realizzazione delle proprie finalità, tra gli altri, il “*finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi*”;

VISTO in particolare il citato articolo 1, comma 3, della Legge 113/1991, che disciplina le modalità di accesso al contributo triennale di funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, previo inserimento in una Tabella da emanarsi con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della Legge 113/1991 e acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari;

VISTA la l. 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 302, secondo cui “*Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: “a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS- Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3»; b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4»;*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, recante: “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2025, in vigore dal 17 maggio 2025;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento, il Ministero dell'università e della ricerca è articolato in otto direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale, tra le quali Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 dicembre 2025, registrato dall' Ufficio centrale del Bilancio al n. 803 del 31 dicembre 2025 e dalla Corte dei Conti al n.25 del 13 gennaio 2026, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale presso la Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 490 del 5 maggio 2026, registrato all'UCB l'8 maggio 2026 al n. 318 e registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026 al n.1314, con il quale la Dott.ssa Michela Cocurullo è stata



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

nominata Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2150 del 06 settembre 2021 istitutivo della Tabella triennale per il periodo 2021-2023;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo della Tabella triennale per il triennio 2024-2026 con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, della Legge 113/1991;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 414 del 26 maggio 2025, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MUR in data 11 giugno 2025 al n. 429 e alla Corte dei conti in data 4 luglio 2025 al n. 1431, con il quale è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge 113/1991, lo stanziamento per l'anno 2024, pari ad € 3.028.092,00 tra i seguenti strumenti di intervento:

- euro 1.750.000,00 per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2024-2026 di cui all'art.1, comma 3 della Legge 113/1991;
- euro 900.000,00 per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge 113/1991;
- euro 378.092,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge 113/1991;

VISTA la legge 31 dicembre 2024, n. 207 recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 44;

VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2025 e che assegna al capitolo 7230/5, dedicato alle finalità previste dalla l. n. 113/1991, lo stanziamento di €7.528.092,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n.413 del 26 maggio 2025, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MUR in data 11 giugno 2025 al n. 428 e alla Corte dei conti in data 23 luglio 2025 al n. 1548, con il quale è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge 113/1991, lo stanziamento per l'anno 2025, pari ad € 3.028.092,00 tra i seguenti strumenti di intervento:

- euro 1.750.000,00 per il finanziamento della seconda annualità della Tabella triennale 2024-2026 di cui all'art.1, comma 3 della Legge 113/1991;
- euro 850.000,00 per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge 113/1991;
- euro 329.197,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge 113/1991;
- euro 98.895,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.2-quater della Legge 113/1991.

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2025, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

2026 e per il triennio 2026-2028” pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n.302 del 31-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 43;

VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2026 e che assegna al capitolo 7030/5 (già 7230/5), dedicato alle finalità previste dalla l. n. 113/1991, lo stanziamento di €6.775.283,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 697 del 29 maggio 2026, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MUR in data 17 giugno 2026, al n.372 e alla Corte dei conti in data 23 giugno 2026, al n. 1506, con il quale è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge 113/1991, lo stanziamento per l'anno 2026, pari ad **€2.275.283,00** tra i seguenti strumenti di intervento:

- **€1.750.000,00** per il finanziamento della terza annualità della Tabella triennale 2024-2026 di cui all'art.1, comma 3 della Legge 113/1991;
- **€310.000,00** per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge 113/1991;
- **€116.388,00** a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge 113/1991;
- **€98.895,00** per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.2-quater della Legge 113/1991.

CONSIDERATO, quindi, che le risorse disponibili per il finanziamento della Tabella triennale 2024-2026 di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 113/1991 ammontano ad € 1.750.000,00 per ciascuna delle annualità della predetta Tabella;

VISTA la nota prot. n. 24150 del 1° dicembre 2023 recante *“Polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca “INDICAZIONI OPERATIVE”*;

VISTO il decreto direttoriale n. 1807 del 21 novembre 2024 di adozione ed approvazione dello *“Schema di garanzia a prima richiesta”* per la redazione delle polizze ovvero delle garanzie fidejussorie per le anticipazioni a favori dei soggetti beneficiari degli strumenti previsti dalla Legge 113/1991 recante *“Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica”*;

VISTA la convenzione in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 550 con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 550;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 febbraio 2025, n. 85, con cui è stato costituito, per la durata di un triennio, il citato Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della Legge 113/1991;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° agosto 2025, n. 501 con il quale si è proceduto ad integrare la composizione citato Comitato tecnico-scientifico ai fini del corretto svolgimento delle funzioni previste dalla legge 28 marzo 1991 n. 113;

VISTO l'art. 4 del D.M del 3 febbraio 2025 n. 85, il quale al comma 2 dispone che: *“Ai componenti del CTS sono riconosciute, per la partecipazione alle sedute in presenza, rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate”* e, al successivo comma 3 che: *“Le spese per compensi e rimborsi per il CTS gravano sul Cap. 7230/5 del bilancio di previsione del Ministero e sono accantonate, annualmente, con apposito Decreto di riparto a firma del Ministro”*;

VISTO altresì il richiamo del comma 5 del citato art. 4 del D.M del 3 febbraio 2025 n. 85 *“Ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 relativo “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, gli oneri per il funzionamento del Comitato, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca”;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della L. 113/1991, all’emanazione di un bando di selezione per l’inserimento nella Tabella triennale per gli anni 2024-2026, finalizzato al finanziamento per un triennio di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi che svolgono le attività di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 della L. 113/1991,

DECRETA

Articolo 1

(Ambito operativo e definizioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 113/1991, è adottato il presente Avviso pubblico, che disciplina le modalità per la presentazione delle domande e lo svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo articolo 2, previo inserimento in apposita Tabella triennale 2024-2026, nonché individua i criteri di selezione, come determinati ai sensi dell’articolo 1, come determinati dalla L. 113/1991, come modificata dalla L. 6/2000.

2. In conformità con quanto disposto dalla Legge 113/1991, il presente Avviso persegue la finalità di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia mediante contributi pubblici al funzionamento dei soggetti di cui al successivo art. 2.

3. Agli effetti della presente procedura (di seguito anche solo “*Avviso*”) si applicano le seguenti definizioni:

CINECA: il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione e la valutazione scientifica dei progetti di ricerca;

Comitato tecnico scientifico o CTS: svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla legge n. 113 del 1991, con compiti di valutazione e monitoraggio delle procedure di assegnazione dei finanziamenti.

Linee guida per la rendicontazione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi Legge 28 marzo 1991 n. 113 e ss.mm.ii.: indicazioni per la rendicontazione delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente Avviso. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio delle risorse erogate;

MUR o Ministero: il Ministero dell’università e della ricerca;

Polizza fideiussoria: una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, da redigere secondo il modello reso disponibile dal Ministero, per l’importo oggetto di anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo;

Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare le spese sostenute per la realizzazione di specifiche attività finalizzate alla promozione ed al potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica a valere sul presente Avviso;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

Soggetti ammissibili: soggetti legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi di cui al presente avviso in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Avviso;

Soggetto beneficiario: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto che risultino assegnatari di risorse a valere sul presente Avviso;

Soggetti proponenti: soggetti di cui al successivo articolo 2, comma 2, i quali possono presentare domanda - secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 10 del presente Avviso.

Articolo 2

(Soggetti ammissibili)

1. Possono presentare domanda i soggetti con forma giuridica privata, con sede legale e stabile organizzazione in Italia che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico. Inoltre gli stessi dovranno disporre di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale e aver svolto, con carattere di continuità, attività in coerenza con le finalità della Legge 113/1991.

2. In particolare possono accedere al finanziamento triennale di cui all'art. 1 del presente Avviso, previo inserimento in apposita Tabella triennale, enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che alla data di pubblicazione del presente Avviso, si trovino nelle condizioni previste dall'art.1 comma 3, della Legge 113/1991: *“Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti co-gestiti a livello nazionale o internazionale.”*

3. Il Soggetto Proponente è tenuto a dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, mediante dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della domanda tramite la piattaforma SIRIO, con assunzione delle responsabilità previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo debbono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e dichiarati, sotto personale responsabilità, all'interno del modulo di domanda. Non possono presentare domanda le persone fisiche (es: possessori di partita IVA, etc).

5. Tali requisiti debbono essere posseduti e mantenuti per il triennio di riferimento. La perdita di anche uno solo di essi determina la revoca del contributo riconosciuto a decorrere dall'anno in cui si verifica la carenza di tale condizione determinando, se del caso, la restituzione del contributo ricevuto anche solo nella forma di anticipazione.

6. In caso di perdita dei requisiti descritti dal presente articolo, il soggetto beneficiario dovrà darne formale comunicazione all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca già Direzione Generale della Ricerca del MUR: dgvalric@pec.mur.gov.it.

7. L'accertamento circa il mantenimento dei requisiti, ovvero la perdita degli stessi, può essere operato in qualsiasi momento dall'Amministrazione con le conseguenze di cui al precedente comma 6 anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

Articolo 3

(Documentazione richiesta)

1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'articolo 1 del presente Avviso, dovranno essere trasmesse, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altro soggetto espressamente delegato.
2. Dovranno essere altresì corredate dalla seguente documentazione da produrre esclusivamente in formato PDF:
 - a) Copia dello Statuto;
 - b) Copia dell'Atto costitutivo;
 - c) Copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
 - d) Relazione su carta intestata dell'Ente, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o da altro soggetto espressamente delegato, in carattere Garamond, corpo 12, articolata nelle seguenti Sezioni:
 - **sezione A:** descrizione analitica sull'attività svolta dall'Ente nel triennio 2021-2023, nel quale si evidenziano le attività coerenti con le finalità di cui alla Legge 113/1991 e ss.mm.ii. (per un massimo di 5.000 caratteri);
 - **sezione B:** rappresentazione della tradizione storica dell'ente nel campo della diffusione della cultura scientifica e descrizione dei programmi di attività di diffusione della cultura scientifica collaborazioni con altri Enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali (per un massimo di 10.000 caratteri);
 - **sezione C:** descrizione delle attività prodotte e in particolare dell'offerta didattica, scientifica e comunicativa con riguardo ai risultati delle iniziative e all'ampiezza dell'utenza raggiunta, descrizione delle modalità di valorizzazione e di utilizzo del patrimonio materiale e immateriale disponibile (per un massimo di 5.000 caratteri);
 - **sezione D:** descrizione della struttura organizzativa, con evidenza del personale in servizio, delle relative qualifiche e della destinazione ad attività coerenti con le finalità della legge 113/91; il profilo di eventuali collaboratori esterni, le entità delle collezioni conservate, la consistenza delle strutture scientifiche e del patrimonio didattico, scientifico, la dotazione strumentale scientifico-multimediale (per un massimo di 5.000 caratteri);
 - **sezione E:** descrizione del Programma di attività per il periodo di validità della Tabella triennale (per un massimo di 10.000 caratteri).
 - e) Bilancio consuntivo completo - annualità 2024 (Stato patrimoniale, conto economico), Nota integrativa al bilancio, Verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dall'Organo di controllo;
 - f) Bilancio consuntivo completo- annualità 2025 (Stato patrimoniale, conto economico), Nota integrativa al bilancio, Verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dall'Organo di controllo;
 - g) Bilancio preventivo 2026 e nota integrativa al bilancio 2026, Verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dall'Organo di controllo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

- h) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni (DSAN), a firma del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma, con cui il soggetto proponente attesta che:
- la documentazione caricata sul servizio telematico Sirio è copia conforme all'originale;
 - di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione;
 - di aver assolto agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dei contributi pubblici ricevuti in conformità alla legge n. 124 del 2017, modificata dall'articolo 35 del D.L. n. 34 del 2019, convertito con legge n. 58 del 2019.
- i) In caso di domanda sottoscritta da soggetto delegato alla firma, dovrà essere caricata sul servizio telematico Sirio copia della delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, o in ogni caso, alla sottoscrizione di domande di partecipazione alle procedure indette con avvisi pubblici.
3. Gli enti richiedenti potranno altresì allegare, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, ogni altra utile documentazione a supporto e/o a completamento delle informazioni di cui al presente art. 3 per ogni documento caricato.
4. Nella domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 del presente decreto dovrà essere compilata la Tabella "Costi di funzionamento" connessi alle attività di diffusione della cultura scientifica coerenti con le finalità della legge sostenuti nel biennio 2024-2025 e quelli sostenuti e da sostenere nell'annualità 2026.
5. Nei costi di funzionamento di cui al precedente comma 4 devono ritenersi inclusi esclusivamente quelli sostenuti per il funzionamento dell'ente connessi alle attività di diffusione della cultura scientifica coerenti con le finalità della legge.
6. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), lett. g), lett. j) dovranno essere caricati sulla piattaforma telematica Sirio in formato pdf con le modalità di cui al successivo articolo 10 e, singolarmente, non potranno superare i 35 megabyte.
7. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo dalla lett. h) alla lett. i) dovranno essere firmati digitalmente e caricati sulla piattaforma telematica Sirio all'indirizzo: <https://mur-ricerca.cineca.it> con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Articolo 4

(Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo)

1. Per quanto riportato in premessa, per il finanziamento di cui al precedente articolo 1, il MUR, mette a disposizione le seguenti risorse finanziarie:
- con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 414 del 26 maggio 2025, € 1.750.000,00, con riferimento alla **prima annualità** della Tabella triennale 2024-2026;
 - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 413 del 26 maggio 2025, € 1.750.000,00, con riferimento alla **seconda annualità** della Tabella triennale 2024-2026;
 - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 697 del 29 maggio 2026, € 1.750.000,00, con riferimento alla **terza annualità** della Tabella triennale 2024-2026.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

2. I finanziamenti verranno assegnati nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e tenuto conto delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il Comitato tecnico-scientifico tenuto conto di quanto indicato nella voce “importo richiesto” della domanda di partecipazione, individua il costo di funzionamento ritenuto coerente con il contenuto della legge.
4. Sulla base del costo di funzionamento così determinato dal Comitato tecnico-scientifico, il MUR riconosce l'80% dei costi di funzionamento connessi con attività coerenti con le finalità della legge n. 113/1991.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale e in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'acquisizione del verbale della seduta del Comitato tecnico-scientifico recante parere favorevole all'erogazione del contributo.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo da erogare i soggetti inseriti nella Tabella triennale 2024-2026 dovranno produrre, nelle tempistiche indicate, i seguenti documenti:
 - **entro sei mesi** dalla pubblicazione del decreto di approvazione della Tabella Triennale 2024-2026: la Relazione analitica sull'attività svolta nell'anno **2024**, Bilancio consuntivo completo (Stato patrimoniale, Conto economico), Nota integrativa al bilancio, Verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dall'Organo di controllo, Documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute;
 - **entro dodici mesi** dalla pubblicazione del decreto di approvazione della Tabella Triennale 2024-2026: la Relazione analitica sull'attività svolta nell'anno **2025**, Bilancio consuntivo completo (Stato patrimoniale, Conto economico), Nota integrativa al bilancio, Verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dall'Organo di controllo, Documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute;
 - **entro diciotto mesi** dalla pubblicazione del decreto di approvazione della Tabella Triennale 2024-2026: la Relazione analitica sull'attività svolta nell'anno **2026**, Bilancio consuntivo completo (Stato patrimoniale, conto economico), Nota integrativa al bilancio, Verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dall'Organo di controllo, Documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute.
3. L'erogazione del contributo spettante a ciascun soggetto inserito in Tabella triennale 2024-2026 è subordinato a:
 - parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della Legge 113/1991 espresso sulla documentazione prodotta di cui al precedente comma 2;
 - verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute e rendicontate da parte dell'ufficio competente.
4. Per la **sola annualità 2026**, è possibile richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo riconosciuto, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente Avviso, accompagnata dalla rispettiva idonea garanzia fideiussoria “*a prima richiesta*” per l'intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo, predisposta secondo il modello approvato con Decreto Direttoriale n. 1807 del 21 novembre 2024. Non saranno



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

accettate polizze difforni dal modello fornito dall'Amministrazione. L'importo richiesto a titolo di anticipo sarà erogato entro trenta giorni dall'acquisizione della prescritta garanzia e dall'espletamento delle conseguenti verifiche da parte dell'Amministrazione.

5. Nella fattispecie di cui al precedente comma 4, il saldo del contributo sarà erogato, secondo le modalità indicate al comma 3 e nei termini previsti dal comma 1;

6. In caso di rinuncia al contributo assegnato il legale rappresentante dell'ente rinunciatario dovrà inviare nota formale, una per ciascuna delle annualità previste dalla Tabella triennale, all'indirizzo PEC della Direzione generale per la valorizzazione e la sicurezza della ricerca già Direzione generale della ricerca dgvalric@pec.mur.gov.it.

Articolo 6

(Istruttoria e valutazione)

1. La valutazione e selezione delle domande è curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge n. 113/1991, costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 febbraio 2025, n. 85 e successivo decreto di integrazione del Ministro dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2025 n. 501;

2. Il Comitato valuta e seleziona le domande di partecipazione nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione.

3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti) in termini di:

- i. tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica, capacità gestionale e operativa (max 10 punti);
- ii. collaborazioni con altri Enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali (max 6 punti);
- iii. efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito web (max 4 punti);

b) qualità delle attività istituzionali (max 20 punti) in termini di:

- i. rilevanza dell'offerta didattica e scientifica, continuità e capacità di programmazione pluriennale (max 10 punti);
- ii. valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale e immateriale) disponibile (max 3 punti);
- iii. fruibilità e risultati delle iniziative e ampiezza dell'utenza raggiunta (max 7 punti);

c) qualità della struttura (max 20 punti) in termini di:

- i. disponibilità di idonee strutture scientifiche, di attrezzature adeguate, di un patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico e di testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche, nonché di risorse bibliografiche e documentali (max 10 punti);
- ii. consistenza della dotazione organica del personale, anche in rapporto alle attività istituzionali (max 4 punti);
- iii. personale qualificato destinato ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico (max 6 punti);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

4. Sono ammesse al contributo, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 4, comma 1 del presente Avviso, le domande che abbiano conseguito, un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, sui 60 totali conseguibili.

All'esito della valutazione, in caso di punteggio *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio a) – **“QUALITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI”**. Ove il punteggio relativo al criterio a) concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità alla agevolazione il criterio c) – **“QUALITÀ DELLA STRUTTURA”**.

5. Il Comitato tecnico-scientifico, a fronte del contributo richiesto, quantifica il costo di funzionamento ritenuto coerente con le finalità della Legge 113/1991 sulla base delle informazioni fornite nelle domande di partecipazione e delle valutazioni conseguite.

6. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'articolo 10 dell'Avviso, il Ministero, sarà svolta un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto delle modalità di presentazione della domanda e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'avviso. Per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione del Comitato tecnico-scientifico potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale amministrativa.

7. L'istruttoria formale-amministrativa è effettuata dal competente ufficio del MUR anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa Invitalia. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

8. Le domande presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 6 del presente articolo.

9. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda di concessione del contributo di cui al presente avviso è esclusa dalla procedura.

Articolo 7

(Modalità di emanazione della Tabella Triennale)

1. La Tabella triennale 2024-2026 è adottata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della Legge 113/1991 e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni Parlamentari, e pubblicata sul sito istituzionale del MUR.

2. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.

Articolo 8

(Attività di controllo e monitoraggio)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

1. Gli enti ammessi al contributo dovranno caricare, sul servizio telematico SIRIO all'indirizzo: <https://mur-ricerca.cineca.it>, la documentazione prevista dalle “Linee guida per la rendicontazione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi Legge 28 marzo 1991 n. 113 e ss.mm.ii.”, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e, nello specifico:
 - a) la relazione tecnico-scientifica, relativa alle attività svolte nell'anno di riferimento della Tabella triennale, con l'indicazione di dati quantitativi a supporto delle attività rendicontate;
 - b) la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nell'anno di riferimento della Tabella triennale e il bilancio di esercizio chiuso. In particolare, gli enti dovranno rendicontare un importo almeno pari alle spese di funzionamento ammesse al finanziamento, di cui all'articolo 4, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo a carico del MUR previsto nella Tabella triennale.
2. La relazione tecnico-scientifica di cui al comma 1, lett. a) dovrà essere redatta, su carta intestata dell'ente richiedente, a firma del legale rappresentante o altro soggetto espressamente delegato; in caso di delega dovrà essere allegata la relativa documentazione; la rendicontazione delle spese sostenute di cui al comma 1, lett. b) verrà effettuata secondo modelli che saranno resi disponibili sul sistema telematico SIRIO.
3. In caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione relativa all'annualità di riferimento della Tabella triennale entro il termine e secondo le modalità indicate nel presente avviso, il Ministero provvede, previa diffida ad adempiere, alla revoca del finanziamento per l'annualità di riferimento, nonché al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo per la medesima annualità di riferimento e delle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio.
4. Analogamente il Ministero provvede alla revoca del finanziamento per l'annualità di riferimento e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo per la medesima annualità di riferimento in caso di giudizio negativo espresso dalla Commissione sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.
5. La mancata rendicontazione da parte dell'ente per l'intero periodo del triennio di riferimento comporta l'espunzione dello stesso dalla Tabella triennale di cui al decreto ministeriale di adozione della graduatoria. L'espunzione è disposta con provvedimento formale dell'amministrazione.
6. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili risulti inferiore al costo di funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del Ministero dell'università e della ricerca sarà ricalcolato nella misura dell'80% di quanto effettivamente rendicontato e accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
7. Nel caso in cui il contributo così ridefinito sia inferiore a quanto eventualmente erogato in anticipazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto l'Amministrazione procederà al recupero anche attraverso compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero al soggetto beneficiario ovvero all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 9

(Divieto di cumulo e/o divieto di doppio finanziamento e revoca del finanziamento)

1. Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono usufruire per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione di altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
2. Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono rendicontare spese già imputate ad altri contributi pubblici (regionali, nazionali, eurounitari) se non per la parte residua (nel rispetto del divieto del cd “doppio



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

finanziamento”) fermo restando che la somma di tutti i contributi percepiti in quota parte non deve superare il 100% della relativa spesa sostenuta.

3. In caso di violazione dei descritti vincoli il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 10

(Modalità di presentazione delle domande)

1. A pena di inammissibilità, la domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'articolo 2 del presente decreto dovrà essere trasmessa, utilizzando esclusivamente il servizio Sirio all'indirizzo <https://mur-ricerca.cineca.it>, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Gli allegati alla domanda dovranno essere trasmessi, secondo le specifiche previste dalla piattaforma e utilizzando obbligatoriamente il medesimo servizio telematico.

2. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente decreto le domande per la concessione del contributo triennale di funzionamento dovranno essere compilate, trasmesse utilizzando esclusivamente il servizio Sirio all'indirizzo <https://mur-ricerca.cineca.it>.

3. In particolare a partire **dalle ore 12.00 del 10 settembre 2026 e non oltre le ore 12.00 del 7 ottobre 2026**, si dovranno realizzare le operazioni di cui alle successive lett. a), b) e c):

a) il soggetto proponente dovrà **registrare la propria utenza** all'indirizzo <https://mur-ricerca.cineca.it> (di seguito, “Servizio telematico Sirio”) sul quale sarà resa disponibile la guida per l'utilizzo del servizio (di seguito, “Guida”) ed il fac-simile della domanda nel riquadro “*Tabella Triennale 2024- 2026*”;

b) il soggetto proponente dovrà **compilare la domanda e caricare tutta la documentazione** di cui all'art. 3, comma 2 del presente avviso esclusivamente tramite il servizio telematico Sirio; la domanda di partecipazione - firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente, ovvero, da un soggetto da questi appositamente delegato con atto formale - è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del *General Data Protection Regulation* (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

c) una volta compilata la domanda e caricati gli allegati di cui all'art. 3, comma 2, del presente avviso, il soggetto proponente **dovrà trasmettere la domanda con i relativi allegati**.

Le domande una volta trasmesse mediante il Servizio telematico Sirio, non potranno essere più modificate.

d) La domanda, compilata, trasmessa e comprensiva di allegati, **dovrà essere perfezionata, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2026** con la seguente modalità:

- 1) scaricare dal Servizio telematico Sirio il file PDF della domanda;
- 2) apporre sul file PDF della domanda la firma digitale del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al presente decreto;
- 3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso il Servizio telematico Sirio secondo le modalità indicate nella Guida.

4. Saranno escluse dalla presente procedura le domande compilate ma non trasmesse attraverso il servizio telematico entro il termine perentorio di cui al precedente comma 2 oppure trasmesse in difformità dalle modalità indicate nel presente articolo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

5. Parimenti saranno escluse le domande regolarmente trasmesse ma non perfezionate con i tempi e le modalità di cui al comma 2 lett. d) del presente articolo.
6. Il MUR non si assume responsabilità in caso di mancata od incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti, né tantomeno per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata od incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.
7. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
8. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della presente procedura.
9. Sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema telematico Sirio secondo le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 11

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso, a:
- a) rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso;
 - b) assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle descritte nella domanda presentata;
 - c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
 - d) conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione al Ministero dell'Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale per la valutazione e sicurezza della ricerca (già Direzione Generale della ricerca), la rendicontazione annuale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa in originale comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in caso di controllo.
2. Il contributo assegnato è oggetto di revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le *“Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili”* e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
- i. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
 - ii. il soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate.

Articolo 12

(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e a riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il Titolare del trattamento è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Roma, Via Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui si trattano i dati al seguente recapito rpd@mur.gov.it.

3. I dati forniti sono acquisiti dal Soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.

4. L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso il sopra citato indirizzo e-mail rpd@mur.gov.it.

5. L'invio della domanda presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto proponente al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

1. Ai sensi dell'art 1. Commi 125-129 della Legge 124 del 04 agosto 2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", e ss.mm.ii., i beneficiari di contributi pubblici, qualora l'importo complessivo ricevuto in un anno superi i 10.000 euro, sono obbligati a pubblicare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del ricevimento del contributo, le informazioni relative ai contributi ricevuti. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito ufficiale dell'ente in formato accessibile, strutturato ed interoperabile, in ottemperanza all'art 125 -ter della legge 190/2012 ed all'art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013.

2. La pubblicazione dovrà contenere: soggetto erogatore, importo ricevuto, destinazione dei fondi, beneficiari indiretti. In caso di omessa, incompleta o tardiva pubblicazione, saranno applicabili le sanzioni previste dall'art 1, commi 125-129 della Legge 124/2017 e dal Decreto Legislativo 33/2013, comprese attività di controllo da parte delle autorità competenti. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla corretta applicazione degli obblighi sopra indicati, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca o esclusione da successivi finanziamenti.

Articolo 14 (Informazioni)

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto è il Dirigente funzionalmente competente della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca - Ufficio IV che adotta, per quanto di competenza, tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati ad attuare le prescrizioni del presente Avviso.

2. Il presente bando sarà pubblicato, unitamente a tutta la documentazione qui richiamata sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo <https://www.mur.gov.it/it> e sulla piattaforma telematica Sirio

3. Ogni eventuale modifica o integrazione all'avviso sarà pubblicata sul sito <https://www.mur.gov.it/it> e sulla piattaforma telematica Sirio.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV – Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

4. Per ricevere assistenza informatica all'utilizzo della piattaforma è possibile aprire una richiesta all'indirizzo <https://mur-ricerca.cineca.it/Pages/Contatti>, selezionando l'iniziativa DCS **dal giorno 10 al giorno 14 ottobre 2026;**
5. Ogni richiesta di informazioni, inerente alla procedura prevista dal presente decreto, può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: [bandoTATR24-26 @mur.gov.it](mailto:bandoTATR24-26@mur.gov.it) **dal giorno 10 settembre 2026 al giorno 14 ottobre 2026**
6. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta anche in forma aggregata; le FAQ relative alla procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale MUR e della piattaforma SIRIO.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme eurounionali, nazionali e regionali vigenti.

Articolo 15

(Diritto di accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184.

Articolo 16

(Controversie e Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice